

DELIBERA N. 308/11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RTV 38 S.P.A (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "RTV 38") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 34, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177

(F. 115/11/SM – CRC)

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al Co.re.com. Toscana;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) Toscana datato 6 ottobre 2011, prot. n. 16052/1.11.12.7 – con il quale il Corecom ha trasmesso gli atti del Procedimento riguardante CONT/11/2011, datato 13/07/2011, e notificato in data 19/07/2011, con il quale è stata contestata alla Società RTV 38 S.P.A. avente sede a Figline Valdarno (FI), in Via Fiorentina 96, cap. 50063 (esercente l’emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale “RTV 38) la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 34 comma 4 del Decreto legislativo n. 177/2005 per aver trasmesso il film “Una bella governante di colore” il giorno 02/10/2010 dalle ore 21.01 alle ore 22.48;

VISTA la nota prot. 0003972 del 3 marzo 2011 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema, in risposta alla richiesta di verifica inoltrata dal Co.Re.Com. Toscana, ha comunicato che il film “Una bella governante di colore” risulta essere vietato ai minori di anni 14;

VISTE le memorie giustificative in data 01/08/2011 prot. 13098/1.11.12.7 così come integrate sia in sede di audizione, che si è tenuta presso gli uffici del Corecom in data 14/09/2011, sia dalle ulteriori memorie difensive in data 20/09/2011 Prot. 15099/1.11.12.7 con le quali la parte:

-ha imputato alla società fornitrice IDOTEA srl la mancata segnalazione del divieto ai minori di anni 14 dei film “Una bella governante di colore”, sostenendo l’impossibilità di verificarne la classificazione ministeriale in modo diretto, non essendo disponibile uno strumento ufficiale di consultazione;

-ha ritenuto del tutto superata la censura ai minori di anni 14 dei contenuti del film, risalente al 1976, rispetto alla morale e al concetto di “lesione dello sviluppo psico-fisico dei minori”, tutelato dalla norma in questione;

VISTA la proposta di archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame redatta dal Comitato regionale per le comunicazioni Toscana il 5 ottobre 2011 - in quanto il Comitato ha ritenuto:

-la ratio della normativa posta a tutela dei minori mira ad evitare la messa in onda di trasmissioni che per scene e/o contenuti possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

“Una bella governante di colore” è un film del 1976 con protagonisti, fra gli altri, Marisa Merlini e Renzo Montagnani, vietato inizialmente ai minori di 18 anni ma oggetto di revisione nel 1986, ossia appena 10 anni dopo la sua produzione, a seguito della quale è stato derubricato a film vietato ai minori di 14 anni. Esso non include scene di violenza gratuita, insistita o efferata, e pur contenendo scene di nudo integrale, si ritiene non avere un contenuto, soprattutto se paragonato a programmi e film di recente produzione, che possa essere considerato attualmente in contrasto con la ratio

della normativa sopradetta, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione sul tema e della delibera n. 23/07/CSP. E’ un film che, pur essendo “formalmente” vietato ai minori di 14 anni, per i suoi contenuti non rientra “sostanzialmente” nella fattispecie contestata. In tal senso, si auspica a conforto una ulteriore revisione e/o diversa valutazione nel merito da parte della commissione “Revisione cinematografica” del Ministero dei Beni e delle attività culturali;

- la fattispecie contestata, ove non si giunga all’archiviazione per i motivi sopra esposti, comporta oltre, all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 a 70.000,00 euro, l’automatica riduzione dei contributi ministeriali, previsti dal decreto n. 292/2004, nella misura del 30 o del 40% (art. 2, comma 2, del decreto citato), incidendo fortemente sulle condizioni economiche dell’emittente locale;

RITENUTO che quanto proposto dal Comitato regionale per le comunicazioni non possa trovare accoglimento in quanto:

- grava sull’emittente l’obbligo di non mandare in onda film vietati ai minori di anni quattordici, né integralmente, né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00;

- la circostanza che la società fornitrice non abbia fornito all’emittente esplicite indicazioni di restrizioni di visione e che non sia stato possibile accettare il divieto di visione da parte dei minori di anni 14 non esclude in ogni caso la responsabilità della Società esercente l’emittente televisiva giacché grava sulla stessa l’obbligo sia di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente, sia di reperire tutte le informazioni sui programmi radiotelevisivi affinché vengano irradiati nel pieno rispetto del quadro normativo in vigore in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;

- non si rinviene nell’ordinamento di competenza una norma che consenta di procedere all’archiviazione a fronte di fattispecie di violazione di norme imperative, quali l’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, con la motivazione “...*E’ un film che, pur essendo “formalmente” vietato ai minori di 14 anni, per i suoi contenuti non rientra “sostanzialmente” nella fattispecie contestata. In tal senso, si auspica a conforto una ulteriore revisione e/o diversa valutazione nel merito da parte della commissione “Revisione cinematografica” del Ministero dei Beni e delle attività culturali...*” o con la motivazione che l’irrogazione di sanzione possa incidere “*fortemente sulle condizioni economiche dell’emittente locale...*”, poiché la disposizione sostanziale prevede per le trasmissioni in chiaro il divieto assoluto di diffusione dei film vietati ai minori di anni 14 tra le ore 7 e le ore 22:30, indipendentemente dai loro contenuti;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere film vietati ai minori di anni quattordici, né integralmente, né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00 in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, nella formulazione vigente alla data di programmazione del film in questione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) per la violazione rilevata, ai sensi degli articoli 35, comma 2 e dell'articolo 51, commi 5 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura del doppio del minimo edittale pari a euro 10.000,00 (diecimila /00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei minori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Video Pordenone S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto deve dotarsi di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata, anche in considerazione della riduzione della sanzione ad un quinto per gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito locale prevista dall'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla Società RTV 38 S.P.A. avente sede a Figline Valdarno (FI), in Via Fiorentina 96, cap. 50063 (esercente l'emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale "RTV 38) di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 34 comma 4 del Decreto legislativo n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice

IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 308/11/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 308/11/CSP”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alle sanzioni inflitte sia dall’Autorità che, per quelle dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell’emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 30 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola